



# Il Prefetto della Provincia di Ancona

Prot. n. 2089/fasc.2257/08 Area I bis

Visto il proprio decreto n. 9182/fasc.2257/08 area I bis in data 25.02.2008 con il quale è stato autorizzato, in ambito portuale, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2009, lo svolgimento, da parte degli istituti di vigilanza privata già in possesso di autorizzazione ad operare nella provincia di Ancona, dei servizi di sicurezza sussidiaria, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di Polizia, concernenti le seguenti attività:

- a) il controllo dei bagagli a mano portato dai passeggeri in partenza ed in transito, mediante l'utilizzo di portali metal-detector (WTMD), di metal-detector portatili (HHMD) e controlli a campione radioscopici ovvero manuali (tecnica del pat-down) e con l'utilizzo di rilevatori di tracce esplosivi (ETDS) e controllo degli stessi passeggeri;
- b) la vigilanza presso i terminal dei passeggeri croceristi e merci;

Considerato che il suddetto provvedimento è stato adottato in base all'art. 18 del D.L. 27 luglio 2005 n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 L.31 luglio 2005 n. 155, che consente l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di Polizia;

Ritenuto necessario prorogare la sperimentazione fino al 31 dicembre 2010, nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Interno delle direttive attuative del D.M. 15.09.2009, n. 154 – recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano - ;



# Il Prefetto della Provincia di Ancona

Tenuto conto che il Ministero dell'Interno, con lettera del 28.12.2009, valutato favorevolmente l'esito della sperimentazione sinora condotta, ha ritenuto di condividere l'ipotesi di procedere al rinnovo dell'autorizzazione in parola;

Visti gli artt. 9 e 133, 134, 134-bis e 135 del R.D. 18.06.1931, n. 773, modificato con D.L.08.04.2008, n. 59, convertito nella legge 06.06.2008, n. 101, le relative norme regolamentari contenute nel R.D. 06.05.1940, n. 635, modificato con il D.P.R. 04.08.2008, n. 153, l'art. 18 del D.L. 27 luglio 2005 n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 L.31 luglio 2005 n. 155 ed il D.M. 15.09.2009, n. 254;

## **D E C R E T A**

nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Interno delle direttive attuative del D.M. 15.09.2009, n. 154, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2010, è prorogata l'autorizzazione agli istituti di vigilanza privata, già in possesso di licenza per operare nella provincia di Ancona, allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di Polizia, concernenti le seguenti attività:

- a) il controllo dei bagagli a mano portato dai passeggeri in partenza ed in transito, mediante l'utilizzo di portali metal-detector (WTMD), di metal-detector portatili (HHMD) e controlli a campione radioscopici ovvero manuali (tecnica del pat-down) e con l'utilizzo di rilevatori di tracce esplosivi (ETDS) e controllo degli stessi passeggeri;
- b) la vigilanza presso i terminal dei passeggeri crocieristi e merci.

I suddetti servizi, ancorché sperimentali e di natura peculiare rispetto a quelli tipici di vigilanza dei beni mobili ed immobili, sono

comunque posti sotto la costante supervisione degli organi di polizia, che devono assicurare il proprio intervento per ogni eventuale emergenza.



## Il Prefetto della Provincia di Ancona

Il Questore di Ancona eserciterà il diretto controllo e, pertanto, ai sensi dei RR.DD.LL 1952/1935, convertito con la legge 19 marzo 1936, n. 508, e 2144/1936, convertito con la legge 3 aprile 1937, n. 526, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno con la nota del 16.10.2007, provvederà a prorogare la valenza temporale dell'art.11 bis, concernente le modalità di esecuzione dei servizi di sicurezza sussidiaria, introdotto nel regolamento provinciale di servizio;

I legali rappresentanti degli istituti di vigilanza privata che vogliono svolgere l'attività in argomento e che dispongano di guardie giurate fornite dei requisiti professionali necessari per tali servizi, dovranno presentare la nuova tabella delle operazioni, che costituisce parte integrante della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. e successive modificazioni, con l'indicazione dei nuovi servizi, per i quali andranno specificate le tariffe. Avranno altresì, l'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti professionali da parte delle guardie giurate che intendono impiegare e dovranno aggiornare le modalità di espletamento dei servizi autorizzati, chiedendone l'approvazione al Questore.

Ancona, 13.01.2010

IL PREFETTO  
(MEOLI)

LM